

Pubblicato il 20/06/2017

N. 00540/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02083/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2000, proposto dal signor XXXXXX rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Rossi presso la quale ha eletto domicilio a Genova in via Bixio 3/2-A;

contro

comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli e Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9;

per l'annullamento

del provvedimento 18.9.2000, n. 539 del comune di Genova

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i

difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor XXXXXXXX si ritiene leso dal provvedimento emarginato, per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.

L'amministrazione comunale si è costituita in causa contestando gli assunti di controparte.

Con ordinanza 30.11.2000, n. 1167 il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato ulteriori difese.

L'impugnazione è relativa ad un atto con cui il comune di Genova ha ingiunto all'interessato la rimozione dell'antenna per radioamatore installata sulla copertura dell'immobile condominiale ubicato in via XXXXXX. Il bene si eleva per circa undici metri.

In relazione alle censure proposte il collegio deve premettere una considerazione generale e assorbente in ordine alla situazione soggettiva dedotta: risulta infatti dall'esame della prevalente giurisprudenza in argomento (tar Lazio, Latina, 2011/861, tar Abruzzo, Pescara, 2009, n. 207, tar Piemonte, 2002, n. 2156) che le antenne come quella di cui si è dotato il ricorrente possono essere installate senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio, una nozione che si può derivare con maggiore precisione dopo l'entrata in vigore del d.lvo 2003, n. 259.

La tesi è poi corroborata e non già smentita dalla giurisprudenza citata dalla difesa comunale, posto che le pronunce allegare presuppongono l'intervento autorizzativo della p.a. solo nel caso in cui l'impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante, cosa che l'atto in questione non allega si sia verificato.

Ne deriva che, al di là delle censure dedotte, il provvedimento è carente nel presupposto che lo fonda, posto che esso non specifica la ragione per cui in una zona paesisticamente non significativa sarebbe necessario munirsi di un titolo edilizio per installare un'antenna da radioamatore.

A diversa conclusione non può indurre la menzione operata in motivazione di due norme del regolamento edilizio comunale che imporrebbero l'acquisizione di un titolo edilizio per legittimare l'installazione del manufatto di che si tratta.

Al riguardo va considerato innanzitutto che l'art. 3 comma 2 del dpr 6.6.2001, n. 380 spiega un effetto sulla gerarchia delle fonti del diritto in materia edilizia che inibisce la possibilità di ritenere che un regolamento locale possa considerare un'attività costruttiva in modo differente rispetto ai principi generali posti dalla norma di legge citata. Oltre a ciò il collegio deve richiamare adesivamente la motivazione della propria ordinanza cautelare (2000, n. 1167) nella parte in cui essa evidenziava l'impossibilità di derivare dalla lettura delle norme di regolamento l'obbligo di acquisizione del titolo edilizio per l'installazione dell'antenna.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, conseguendo da ciò la condanna del comune soccombente

alle spese di lite sostenute dall'interessato, oneri che vengono liquidati equamente date la natura della controversia e la lontananza nel tempo dei fatti per cui è lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, condannando il comune di Genova al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Peruggia

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO